

L'IDEA DELLA PRESCRIZIONE PROCESSUALE DEBBA ESSERE FUNZIONALE A GARANTIRE LA RAGIONEVOLE DURATA DEL PROCESSO

SE LO SCOPO DELLA CONFISCA NON È PIÙ PREVENTIVO, ECCO A CHE SI MANIFESTA, LA COSIDDETTA "TRUFFA DELLE ETICHETTE"

La prescrizione muova dai tempi del reato e della pena e non dai tempi del processo

ALESSANDRO PARROTTA
AVVOCATO, DIRETTORE ISPEG

Ritorna a gran voce il dibattito intorno ad uno degli istituti più dibattuti e divisivi del sistema processuale penale italiano: la prescrizione.

Sebbene considerata, da alcuni, indispensabile strumento di civiltà giuridica e di contrasto all'irragionevole durata dei processi, da altri, strumento che frustra le esigenze di chi, domandando giustizia, per via del mero decorso del tempo, se la vede negare a tutto "vantaggio" di chi quel reato ha commesso, non andrebbe tuttavia mai dimenticata la sua intima finalità: l'istituto della **prescrizione è espressione - prima di tutto - di un ben preciso concetto, ossia che con l'allontanarsi del momento della commissione del reato si affievolisce sempre più la funzione della pena, dal punto di vista general-preventivo e, ancor più, da quello special-preventivo.**

È dimostrazione di quanto questa materia sia più viva che mai, valga ricordare come non meno di un paio di settimane fa chi scrive commentava (con qualche riserva) l'intenzione attribuita al guardasigilli Nordio di modificare il regime di decorrenza del termine prescrizione non più, come ora, dal *tempus commissi delicti* - quindi dal momento di consumazione del reato - bensì da quello della **scoperta da parte dell'Autorità inquirente, momento che formalmente si fa coincidere con l'acquisizione della notizia di reato e la sua immediata iscrizione a registro da parte del Pubblico Ministero.**

È notizia di pochi giorni fa quella per cui la Commissione giustizia della Camera ha votato come testo base la proposta di Pietro Pittalis di Forza Italia, che, come detto sia dallo stesso autore sia dal relatore di maggioranza Andrea Pellicini (Fdl), porterebbe a un ritorno alla ex Cirielli, dunque ad un'autentica prescrizione a carattere interamente sostanziale.

In buona sostanza il tempo di estinzione dei reati correrebbe in tutti i gradi di giudizio, cancellando tanto l'improcedibilità della riforma Cartabia quanto il blocco dopo la sentenza di primo grado della riforma Bonafede e impedendo la dichiarazione della prescrizione in fase di impugnazione come previsto dalla riforma Orlando.

La riforma Cartabia, come noto, introduceva una prescrizione processuale (rectius improcedi-

bilità dell'azione penale) fissando un termine temporale entro il quale avrebbero dovuto concludersi i giudizi di impugnazione, altrimenti il processo si sarebbe estinto. Molteplici - come noto - sono state le questioni sollevate dal nuovo impianto normativo, tanto sul piano della costituzionalità quanto dal punto di vista processual-penalistico e operativo.

Con l'attuale proposta si va verso un ritorno anche in secondo e terzo grado della prescrizione sostanziale (cioè **l'estinzione del reato e non del processo**) che scatta una volta trascorso un tempo equivalente al massimo della pena prevista (aumentato, di regola fino a un quarto, per effetto delle interruzioni). Sulla base del testo licenziato, del tutto provvisorio, si tratterebbe di una modifica ai due articoli del codice penale in materia di sospensione e interruzione del corso della prescrizione.

L'idea della prescrizione processuale nasce, per l'appunto, dall'equivoco che la prescrizione sostanziale sia funzionale a garantire la ragionevole durata del processo. E, tuttavia, tale assunto è destinato a rivelarsi fallace se si guarda alle due finalità effettive della prescrizione sostanziale: da un lato, la funzione rieducativa della pena, che sarebbe frustrata se la pena fosse eseguita a troppa distanza dalla commissione del fatto, dall'altro, l'oblio che il decorso del tempo determina sulla memoria del reato, riducendo progressivamente l'interesse alla sua persecuzione. Tanto la funzione rieducativa della pena quanto l'oblio sulla memoria del reato, connesso al trascorrere del tempo, esigono che i termini di prescrizione siano commisurati non alla durata del processo ma alla distanza tra il tempo di commissione del reato e quello di espiazione della pena; dunque, è solo in rapporto a tali estremi che va valutata l'adeguatezza dei termini di prescrizione.

Le tappe successive della proposta di legge seguiranno l'ordinario iter parlamentare: successivamente alla presentazione degli emendamenti al testo base adottato in Commissione Giustizia, per la cui scadenza era stata calendarizzata la data del 9 ottobre, il provvedimento sembrerebbe esser atteso in Aula alla Camera il 27 ottobre; sempre che non arrivi prima il Guardasigilli Nordio, anch'egli deciso a rinnovare la materia, con un disegno di legge di fonte governativa.

COMMENTI ANALISI

L'Italia dovrà spiegare alla Cedu come sia possibile togliere i beni a un innocente

FABRIZIO COSTARELLA
COSIMO PALUMBO

L'ormai nota ordinanza CEDU sul caso Cavallotti/Italia, pone al Governo - tra gli altri - il quesito se la confisca di prevenzione, prevista dall'art. 24 del D.L. 159/11, sia da considerarsi una "sanzione penale di punizione" ovvero una pena, alla luce della sua funzione e natura, nonché dei suoi presupposti applicativi. È una domanda che sembra finalmente squarciare il velo dell'ipocrisia che qualifica tale confisca non come *actio in rem*, ma come mezzo di natura preventiva e ripristinatoria.

Natura decisamente stravolta dalla possibilità di confiscare beni non solo intrinsecamente non suscettibili di affermazioni di pericolosità, ma anche appartenenti a soggetti per i quali non è più possibile formulare un giudizio di futura proclività al delitto.

Svincolare l'ablazione dalla necessità di - propria di tutte le misure *praeter delictum* - di sottrarre al singolo gli strumenti di affermazione della propria asocialità, ha inevitabilmente eroso gli ambiti di tutela del diritto di proprietà che, pur non assistito dalla riserva di giurisdizione, è tuttavia costituzionalmente garantito. Mortificarlo "off label", non per le funzioni preventive proprie del sistema, ma in ottica stigmatizzante di comportamenti passati, significa anettere a tale ablazione natura spiccatamente sanzionatoria. Eppure, la qualificazione della confisca di prevenzione come sanzione è stata sempre esclusa tanto dalla giurisprudenza convenzionale, quanto da quella domestica.

Ed anche la Corte Costituzionale, chiamata ad intervenire a seguito della sentenza De Tommaso/Italia, ha fatto leva sulla sua natura non punitiva, ma ripristinatoria, finalizzata ad apprendere beni che sono stati acquisiti illecitamente e dunque sulla base di un atto di acquisto geneticamente viziato. Come ciò possa conciliarsi con una sentenza penale di assoluzione, all'esito di un giudizio connotato da maggiori garanzie di accertamento, di partecipazione, di terzietà del Giudice, di contraddittorio è un interrogativo al quale le varie curie che si sono occupate della questione non hanno mai inteso dare compiuta risposta, sempre rifugiandosi nella diversa finalità della prevenzione. Ma se lo scopo di questa confisca non è più preventivo, ecco allora che si manifesta, in tutta evidenza, quella che la dottrina da tempo ha definito la "truffa delle etichette", dal momento che, pacificamente, la distinzione tra questo strumento e la confisca penale non è negli effetti, ma nella struttura e

nella funzione.

Il recupero, solo in apparenza in chiave special preventiva, di misure afflittivo/punitivo che l'ordinamento non è riuscito ad irrogare all'esito del procedimento ordinario e fa risorgere nel procedimento di prevenzione è una frode non solo concettuale. Perché ci vorrebbe indurre a non reclamare i nostri diritti fondamentali, affermando l'esistenza di una base legale di tale sacrificio, della quale tuttavia è stata tradita la ratio ispiratrice, per ragioni di politica criminale tipiche dello stato d'eccezione.

Un sacrificio ordalico, che si consuma in un rito senza prescrizione, senza una compiuta pregiudizialità penale, senza vincolo di giudicato stabile, senza contraddittorio effettivo. Il procedimento delle privazioni, delle scorciatoie, che diventa tanto più invasivo e commissario, quanto più si amplia il catalogo dei suoi destinatari, in onta al feticcio dell'Antimafia sul cui altare tutto è sacrificabile.

Ora il Governo dovrà dare delle risposte ai quesiti della Corte Edu. Dovrà spiegare se due misure ablative identiche possono distinguersi - ed essere perciò ritenute appartenenti a due diversi ambiti ordinamentali - solo sulla base del loro procedimento applicativo.

Se tali procedimenti possano avere esiti incompatibili tra loro e se tale incompatibilità possa giustificare il mantenimento di una delle due misure.

Se, ancora, si possa essere sottoposti a più procedimenti ed a diverse sanzioni, sia pure di contrabbandata natura eterogenea, alla luce dei principi elaborati dalla giurisprudenza convenzionale, con la progressiva evoluzione che, partendo dal caso Grande Stevens/Italia ed attraverso i casi Engel/Paesi Bassi e Mihalace/Romania, consente la sottoposizione a doppio binario sanzionatorio per *idem factum* solo a condizione che: ci sia differenza degli scopi dei procedimenti e diversità dei profili della medesima condotta in oggetto; sia prevedibile, in conseguenza alla condotta illecita, la duplicità di procedimenti; i procedimenti siano condotti evitando duplicazione nella raccolta e valutazione delle prove; la sanzione del primo procedimento venga tenuta in conto durante il secondo, garantendo proporzionalità della pena. Fin troppo facile rilevare che il "doppio binario" italiano non presenta tali requisiti. E pare francamente difficile rispondere in modo credibile ai giudici europei, negando che in Italia un innocente può essere privato di tutti i suoi beni.